



Pasquale Lillo

(professore ordinario di Diritto e religione nell'Università della Tuscia-Viterbo,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo)

Alcune riflessioni sull'ordinamento vaticano. Ricordando il Maestro *

SOMMARIO: 1. Momenti di destino - 2. Lezioni sul diritto vaticano - 3. Stato pontificio e Stato della Città del Vaticano - 4. Diritto canonico e ordinamento vaticano - 5. Riflessioni conclusive.

1 - Momenti di destino

In modo del tutto inatteso e prematuro, il 3 dicembre 2020 il Prof. Giuseppe Dalla Torre si è messo in cammino verso quella *Meta Celeste* - verso quella *Città sul Monte* - su cui ha lasciato, peraltro, ampia riflessione e testimonianza scritta¹.

La sua improvvisa scomparsa dalla vita terrena ha determinato una profonda tristezza e un vuoto incolmabile specialmente nell'animo delle persone che gli sono state accanto, sostenendolo e seguendolo nelle numerose e feconde esperienze lavorative - non solo di natura accademica - che lo hanno visto protagonista per oltre mezzo secolo.

Fra le varie persone fortunate nell'averlo conosciuto e apprezzato rientro anche io. Ho vissuto l'avventura di incontrarlo sul mio cammino e di condividere con Lui un percorso accademico del tutto particolare.

Dal punto di vista temporale, mi si era presentata l'occasione di collaborare con il Prof. Dalla Torre nella veste di Suo assistente, e di seguirne di persona gli insegnamenti e le lezioni cattedratiche in aula (inizialmente insegnava "diritto pubblico" e "diritto ecclesiastico"), sin dal momento del Suo ritorno accademico in Roma.

Ho avuto la possibilità di seguirlo, per lunghi anni, come un discepolo può seguire il proprio Maestro, sebbene non nella qualità di Suo allievo "genetico". Questa situazione è derivata dal fatto che, quando ero studente universitario, Egli insegnava nell'Università di Bologna; e perciò

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, Roma, 2007.



non era stato mio docente di riferimento a Roma - dove mi ero laureato in Giurisprudenza, con tesi in diritto ecclesiastico - presso l'Università della "Sapienza".

Così, per tale ragione, il nostro rapporto di collaborazione accademica era sorto in un momento successivo rispetto ai miei studi universitari. E, precisamente, all'inizio degli anni '90 del secolo scorso, quando veniva creata la LUMSA di Roma, e quando io, nel frattempo, ero già stabilmente inserito nel ruolo di ricercatore universitario presso l'Ateneo "Tor Vergata" di Roma.

Pur essendo, di fatto, un Suo allievo acquisito in una fase successiva agli studi universitari, condividevamo comunque un importante elemento comune e originario, consistente nella reciproca appartenenza ideale - sia pure da percorsi diversi - alla medesima "Scuola Romana di diritto ecclesiastico e di diritto canonico" che si riconosceva in Arturo Carlo Jemolo².

Infatti, sotto questo profilo, sia il mio Maestro "originario" - il Prof. Pietro Gismondi - sia il Maestro di Giuseppe Dalla Torre - il Prof. Lorenzo Spinelli - erano entrambi, a loro volta, allievi di Arturo Carlo Jemolo. Per cui, grazie all'accoglienza provvidenziale ricevuta dal Prof. Dalla Torre, il quale - con mia grande esultanza - si era offerto di seguirmi sul piano scientifico, la "Scuola giuridica jemoliana" (in un certo senso) mi aveva ripreso idealmente nel suo alveo: e, questa volta, in maniera definitiva.

Dalla "Scuola jemoliana" il Prof. Dalla Torre aveva mutuato, fra l'altro, un'impostazione culturale poliedrica e una personale sensibilità giuridica polivalente, che rendevano le Sue riflessioni scientifiche - insieme al Suo stesso insegnamento cattedratico - sempre trasparenti, profonde, articolate, rigorose e coinvolgenti nello stesso tempo.

Sotto questo profilo, mi preme ricordare che Giuseppe Dalla Torre affrontava le tematiche trattate non solo dal punto di vista strettamente giuridico, ma anche, ove possibile, in una prospettiva culturale più ampia, che, a seconda dei casi, poteva toccare altresì l'aspetto storico o quello filosofico³, ovvero quello teologico e talvolta pure l'aspetto politico⁴. Di

² Sulla cui fondamentale rilevanza nel mondo scientifico e giuridico "romano", con significative proiezioni pure nella più ampia sfera accademica nazionale, cfr., di recente, **S. LARICCIA**, *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del novecento*, Carocci, Roma, 2015, p. 31 ss.

³ Per questa impostazione metodologica, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Introduzione a F. FILOMUSI GUELFU*, *Appunti per la dottrina dello Stato*, Studium, Roma, 2015, p. 32 ss.

⁴ Per tale metodologia di studio, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Prefazione a P. SCOPPOLA*, *La «nuova Cristianità» perduta*, Studium, Roma, 2008, p. 14 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Il*



più, come anche la Sua immensa produzione scientifica testimonia, Egli non è stato unicamente un brillante e originalissimo studioso del diritto canonico e del diritto ecclesiastico, ma è stato anche un raffinato costituzionalista, un attento studioso del diritto pubblico e del diritto costituzionale⁵: tanto in relazione ai diversi ordinamenti statali ⁶, quanto in rapporto al singolarissimo ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.

Per cui, Egli non rappresenta soltanto un illustre ecclesiasticista e canonista dei nostri tempi, ma anche uno stimato giuspubblicista, nonché un apprezzato “giurista vaticano”.

Non mi sarebbe sufficiente scrivere un intero volume per ricordare le diverse attività accademiche e culturali, insieme alla connessa mole di lavoro, che ho condiviso con Giuseppe Dalla Torre, e che ora mi ritorna in mente con grande nostalgia. Ma intendo soltanto accennare che ogni tipo di incarico che il Prof. Dalla Torre mi ha assegnato - segnatamente negli anni pionieristici di fondazione e di attivazione dell'Università LUMSA di Roma - si è rilevato prezioso per la mia formazione personale; e mi ha fornito un fondamentale bagaglio di conoscenze e di esperienze che mi ha accompagnato positivamente lungo le diverse tappe del mio percorso accademico.

E, anche di questo, Gli sono particolarmente grato.

Consapevole, dunque, di essere stato seguito e formato da un sapiente Maestro di vita e di pensiero, desidero omaggiarlo con questo saggio condividendo qualche breve riflessione giuridica e soffermandomi, nello specifico, su alcuni aspetti salienti dell'attuale sistema giuridico vaticano. Al quale il caro Maestro aveva dedicato rilevanti energie personali, soprattutto negli ultimi anni.

Giova ricordare, infatti, che l'ordinamento vaticano non ha rappresentato soltanto importante oggetto di studio e di riflessione dottrinale da parte di Giuseppe Dalla Torre. Ma ha rappresentato, altresì, rilevante terreno giuridico in cui Egli ha seminato con copiosa

punto. Etica politica diritto, Studium, Roma, 2016, *passim*, e specialmente p. 106 ss.

⁵ Per un saggio dei Suoi interessi giuridici anche nei confronti del diritto costituzionale, cfr. **P. LILLO**, *I principi costituzionali nell'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, G. Giappichelli, Torino, 2014, vol. II, p. 1005 ss.

⁶ Per una particolare ricostruzione politica e giuridica della genesi costituzionale repubblicana italiana, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Guido Gonella e le origini della Costituzione*, Aracne, Roma, 2009, p. 19 ss.



abbondanza: sia come consultore di diversi dicasteri della Sede Apostolica; sia sotto il profilo giurisprudenziale, negli anni in cui ha ricoperto prestigiosi incarichi come magistrato vaticano e, da ultimo, come Presidente dello stesso Tribunale dello Stato della Città del Vaticano; sia, ancora, sotto il profilo della cura di nuove generazioni di giuristi - formati attraverso prestigiosa Scuola da Egli stesso guidata - con la rilevante finalità di dotarli degli strumenti idonei a operare, anche a livello professionale, all'interno delle "mura" dell'ordinamento vaticano.

2 - Lezioni sul diritto vaticano

Nelle Sue *Lezioni di diritto vaticano* Giuseppe Dalla Torre offre una trattazione di tipo istituzionale, frutto di una raffinata metodologia didattica, che tende ad abbracciare l'intera materia⁷. L'Autore presenta un articolato spaccato del mondo giuridico vaticano, e si sofferma in dettaglio su alcune tematiche fondamentali.

Le dense pagine, che trattano in maniera sistematica e organica la complessiva tematica, denotano non soltanto una piena, diretta e approfondita conoscenza del mondo vaticano da parte di Giuseppe Dalla Torre, ma anche una Sua particolare "familiarità" - consolidatasi nel corso del tempo - con le strutture e le dinamiche interne dell'ordinamento vaticano.

Tale strettissima vicinanza personale e familiare all'ambiente della Sede Apostolica è magistralmente rappresentata dallo stesso Dalla Torre in uno dei suoi ultimi libri, pubblicato nel 2020, nel quale l'Autore chiarisce che

«il titolo dato alle pagine che seguono non deve trarre in inganno. Per i "nostri Papi" non si devono intendere i Papi della nostra famiglia: Alessandro III (1689-1691), Pietro Vito Ottoboni, veneto, da parte di papà; Pio VIII (1829-1830), Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni, da parte di mamma. Abbiamo sempre avuto consapevolezza della loro ascendenza, ci erano note le loro fattezze fisiche in ragione dei ritratti conservati in casa, ma in sostanza conoscevamo poco o nulla di loro, della loro vita, dell'apporto dato alla vita della chiesa. Del resto, in entrambi i casi il loro pontificato fu brevissimo. Il titolo si riferisce invece ai Papi sotto ai quali la nostra famiglia, per quattro generazioni, ha avuto modo di vivere, di operare e collaborare: in maniera diversa, con stili differenti, in epoche assai dissimili, ma

⁷ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020.



sempre con il medesimo impegno ideale, verrebbe da dire vocazionale. E cioè innanzitutto e soprattutto l'impegno a contribuire alla realizzazione, per quanto possibile, di quella animazione cristiana dell'ordine temporale che costituisce, in fondo, il *fil rouge* di una Chiesa finalmente entrata in una modernità di cui accetta le sfide senza contrapporsi a esse; di una Chiesa che non si oppone *al mondo*, ma che - pur mantenendo le necessarie distinzioni - si relaziona a esso *entrando nelle realtà mondane*, nel *saeculum*, secondo quel paradigma stupendamente scolpito dal Concilio Vaticano II nella costituzione pastorale *Gaudium et spes*, relativa appunto alla Chiesa nel mondo contemporaneo»⁸.

Consapevole dell'importante "missione" esistenziale affidatagli non solo da antiche e radicate ragioni familiari, ma soprattutto da suoi intimi e più profondi convincimenti personali, Giuseppe Dalla Torre segue il progetto di favorire due forme di "apertura", diverse ma connesse fra loro.

Da un lato, attraverso una diretta testimonianza di vita, attraverso l'insegnamento accademico, attraverso la sua stessa riflessione scientifica e dottrinale, il Maestro esprime la profonda esigenza che le istituzioni ecclesiastiche - in linea con gli insegnamenti del Concilio Vaticano II - si mostrino propense al superamento di taluni arroccamenti e degli steccati sollevati nel passato. In tal senso, Egli appare sollecitare la sfera e la macchina giuridica ruotanti intorno alla Chiesa cattolica, e ai suoi apparati istituzionali e di vertice, a una migliore comprensione delle dinamiche proprie caratterizzanti la vita delle società contemporanee, con le quali il mondo ecclesiale si trova (comunque) a doversi misurare e relazionare.

Dall'altro lato, utilizzando analoghi strumenti di comunicazione del proprio pensiero (insegnamento, produzione scientifica, etc.), Dalla Torre sente la necessità di "sensibilizzare" il mondo degli studiosi e dei giovani, stimolando il loro interesse (la loro "curiosità" intellettuale e culturale) nei confronti delle realtà cattoliche. Con particolare sguardo prospettico alle nuove generazioni, Dalla Torre tende a sollecitare una loro personale "apertura" a una genuina (e non ideologica) lettura del mondo della Chiesa cattolica, sia dal punto di vista teologico e canonico, sia dal punto di vista giuridico vaticano.

Tale specifico intento rappresenta, per altro, traduzione o proiezione - sul piano dommatico - della Sua fondamentale idea - espressa a livello teoretico - circa la funzione valoriale propria del "diritto" all'interno del sistema: funzione, che pone il diritto quale speciale ed

⁸ G. DALLA TORRE, *Papi di famiglia. Un secolo di servizio alla Santa Sede*, Marcianum Press, Venezia, 2020, pp. 12-13.



efficace strumento di comunicazione, e di reciproca comprensione, fra realtà e soggetti diversi fra loro.

Sotto questo profilo, il Maestro ritiene che l'etica propria del diritto, che ne connota la specificità strutturale,

“è individuabile in rapporto al suo porsi come strumento di comunicazione universale tra gli uomini, all'essere struttura di pace; è caratterizzata da alcuni principi basilari quali il reciproco riconoscimento della dignità di essere umano, la simmetria delle posizioni e quindi la reciprocità dei diritti e doveri, il criterio di giustizia nella definizione delle relazioni intersoggettive, nel quale è la garanzia che non siano indebitamente sacrificati interessi individuali meritevoli di tutela e viceversa”⁹.

Pertanto, in quanto strutturato secondo una sua etica intrinseca, “il diritto non è un veicolo autoritario per imporre valori non condivisi, ma un sistema relazionale, di carattere pubblico e obbiettivo, di difesa e promozione dei soggetti in relazione”¹⁰.

Ove si intenda essere coerenti fino in fondo con questa premessa di carattere generale e con questa impostazione valoriale e funzionale - che può toccare virtualmente ogni segmento dell'esperienza giuridica - consegue che il diritto risulta corrispondere alla sua dimensione “etica” soltanto quando rispetti alcune condizioni essenziali. In primo luogo, nella misura in cui il diritto non si pone come strumento per imporre *ex imperio* la volontà del più forte (e, in specie, del gruppo sociale dominante all'interno della comunità di riferimento), ma prevede, per contro, ragionevoli parametri oggettivi ordinati a giustizia, a presidio e difesa dei più deboli. In secondo luogo, nella misura in cui il diritto non si pone quale mezzo per imporre (“per legge”), su determinate materie, la volontà di una minoranza (culturale, prima ancora che politica), di contro ai riferimenti valoriali largamente condivisi dalla maggior parte delle persone che animano il tessuto sociale sottostante.

Sullo sfondo di tale premessa, le *Lezioni di diritto vaticano* sembrano perseguire l'intento di offrire una lettura originale delle realtà giuridiche esaminate, coniugando una finissima trattazione del diritto sostanziale e del diritto processuale vaticano, con una narrazione di fondo nel cui orizzonte traspare la profonda esigenza di svelare ragioni, modalità ed elementi di singolarità e di tipicità caratterizzanti la dimensione giuridica

⁹ G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 132-133.

¹⁰ G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita*, cit., p. 133.



ecclesiale, canonica e vaticana, della Chiesa cattolica contemporanea.

Senza avere l'obiettivo di recensire, in questa sede, l'interessante volume, appare sufficiente fare cenno ai contenuti generali delle sue *Lezioni di diritto vaticano*, per poi soffermare l'attenzione su alcuni profili di specie che mi hanno maggiormente incuriosito (nella veste di semplice osservatore, esterno a questa medesima realtà).

Sul piano generale dei contenuti, l'opera attraversa la struttura giuridica dello Stato della Città del Vaticano, analizzandone tanto i profili giuspubblicistici di diritto costituzionale (principi costituzionali, forma di stato e forma di governo), di diritto amministrativo (attività amministrative e organi di governo dello Stato, metodologie operative, tutela dei diritti e degli interessi legittimi), di diritto penale (reati e sanzioni, rapporti fra diritto penale vaticano e diritto penale canonico), quanto gli aspetti giusprivatistici (relativi ai temi del matrimonio, delle donazioni, della successioni).

Inoltre, particolare attenzione appare dedicata, da un lato, all'ordinamento giudiziario vaticano e alle norme fondamentali che lo regolano¹¹. Dall'altro, ai profili internazionalistici del diritto vaticano, con specifico riferimento ai temi della soggettività internazionale dello S.C.V., dei rapporti della Città vaticana con lo Stato italiano e con l'Unione Europea; nonché, ai temi della extraterritorialità e delle immunità diplomatiche.

Dall'intera opera monografica traspare l'originalità e l'unicità (della condizione) dello S.C.V.: dettate tanto dalla singolarità della struttura e del funzionamento caratterizzanti l'essenza e la vita stessa dell'ordinamento vaticano, quanto dalle singolarità genetiche (Trattato lateranense del 1929) e "ambientali" (dal punto di vista geo-politico) che scandiscono le dinamiche di una delle poche *Città-Stato* (ancora) esistenti nell'età contemporanea.

3 - Stato pontificio e Stato della Città del Vaticano

Nella struttura dell'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre non mancano riferimenti e riflessioni anche di carattere storico.

Tale approccio metodologico traspare segnatamente in relazione all'esame dell'organizzazione interna dello Stato pontificio (così detto

¹¹ Cfr. in argomento, da ultimo, lo stesso **G. DALLA TORRE**, *A proposito di un recente provvedimento pontificio*, in *Archivio giuridico*, 2020, 2, p. 775 ss.



Stato della Chiesa o *Patrimonio di S. Pietro*), originariamente creato per garantire alla Santa Sede stabilità e indipendenza nei confronti di altri soggetti politici, e governato per oltre un millennio, di fatto e di diritto, dalle gerarchie ecclesiastiche romane.

Il suo primo nucleo costitutivo risaliva alla metà dell'VIII secolo, quando il Papato, ormai di fatto politicamente sganciato dall'Impero bizantino, era riuscito ad affrancarsi anche dall'egemonia longobarda con l'aiuto dei Franchi.

La sovranità temporale del Pontefice romano esercitata sul territorio del così detto *Stato della Chiesa* durò, sia pure con alterne vicende, per circa un millennio, fino alla sua definitiva estinzione nel 1870¹². Tale potere temporale si consolidò in modo effettivo soltanto a partire dalla metà del sec. XV, quando, di fronte al sorgere degli Stati moderni, anche la Chiesa si costituì in "*Principatus civilis*" per garantirsi un proprio spazio vitale di azione e di indipendenza dalle Potenze secolari europee¹³.

Si tratta di una figura statuale del tutto particolare, costituente un *unicum* nel panorama politico mondiale, la cui creazione sarebbe stata motivata dall'esigenza di sottrarre i Pontefici - insieme al loro Ufficio centrale di governo della Chiesa universale - dai (possibili e) contingenti condizionamenti delle varie sovranità temporali.

Sulla base di questa specifica finalizzazione, Giuseppe Dalla Torre ritiene in particolare che,

"se le vicende terrene e le passioni umane possono talora aver offuscato la ragione profonda della sovranità temporale dei Papi, questa è data in sostanza dalla esigenza di salvaguardare *in apicibus* il principio *dualista* cristiano, che impone di tenere distinte religione e politica. Dunque, contrariamente a quanto potrebbe credersi, e talora si è pur pensato e detto, quella del potere temporale pontificio non è stata espressione di pretese teocratiche; tutto all'opposto, è stata una manifestazione della lotta, nel tempo, per mantenere distinto ciò che è di Cesare da ciò che è di Dio"¹⁴.

Nel tentativo di potenziare l'impianto argomentativo di tale linea di pensiero piuttosto originale, Dalla Torre osserva inoltre che,

¹² Per un esame delle diverse tappe storiche dello Stato pontificio, cfr. F. ERCOLE, voce *Chiesa (Lo Stato della Chiesa)*, in *Enciclopedia italiana*, vol. X, Treccani, Roma, 1950, p. 38 ss.

¹³ Cfr. P. PRODI, *Il sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 9.

¹⁴ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 2.



“al di là delle nostalgie per una inattuale teocrazia di stampo medievale, che pure allora albergarono in più di uno, la reazione alla fine violenta imposta allo stato pontificio era più profondamente motivata dalla necessità di garantire l’assoluta indipendenza, di diritto e di fatto, sostanziale ma anche formale, di un’altissima autorità spirituale che è posta a capo di una comunità religiosa di cui è chiamata a presidiare, tra l’altro, l’unità. Una unità, si noti, da salvaguardarsi non solo in relazione alla realtà interna della società ecclesiastica, ma anche in una dimensione assolutamente sovranazionale”¹⁵.

Non può considerarsi continuazione storico-politica dello Stato pontificio (che si era definitivamente estinto per *debellatio* nel 1870) l’attuale Stato della Città del Vaticano, sorto nel 1929 in virtù del Trattato lateranense stipulato fra l’Italia e la Santa Sede per risolvere la così detta “*Questione romana*”¹⁶.

Lo S.C.V. rappresenta una entità statale geneticamente originale e del tutto *sui generis*, sia sotto l’aspetto strutturale, sia sotto il profilo funzionale¹⁷.

Sotto il primo aspetto, i suoi elementi costitutivi (*popolo, territorio e sovranità*) presentano delle caratteristiche peculiari, non riscontrabili nell’esperienza di altri ordinamenti statuali¹⁸.

Da questo punto di vista, infatti, sembra opportuno segnalare che, a parte la singolare esiguità geografica (quasi “simbolica”) del territorio vaticano, il *popolo*, che risulta costituito quasi esclusivamente da funzionari ecclesiastici e da dipendenti laici e dalle loro rispettive famiglie, non dà vita a una collettività umana stabile e attiva e in potenziale espansione demografica, ma è costituito da un insieme di cittadini aventi (in un certo senso) un ruolo “funzionale” rispetto allo Stato (e non viceversa, come dovrebbe accadere normalmente, invece, all’interno degli Stati). I cittadini vaticani, inoltre, risultano titolari del loro stesso *status civitatis* in veste (comunque) temporanea, per concessione o per svolgere una loro specifica “funzione”; e possono non conservare nel tempo la cittadinanza in modo

¹⁵ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 4-5.

¹⁶ Cfr. M. TEDESCHI, voce *Vaticano (Stato Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, p. 284 ss., specialmente p. 295.

¹⁷ Cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 7 ss.

¹⁸ Cfr. V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 10^a ed., Giuffrè, Milano, 1970, p. 86 ss.



stabile e definitivo, come invece accade all'interno della generalità degli altri ordinamenti statali.

Quanto alla *sovranità*, la potestà di governo o d'imperio appartiene costituzionalmente alla Santa Sede, e cioè al Sommo Pontefice, il quale riunisce in modo stabile nella propria persona due potestà supreme: quella di Capo visibile della Chiesa cattolica universale, e quella di sovrano dello Stato della Città del Vaticano (S.C.V.)¹⁹.

Sotto il secondo profilo, la Città del Vaticano difetta del requisito della "politicità" (in senso tecnico), il quale, invece, caratterizza generalmente la fisionomia degli altri Stati. Essa, infatti, non rappresenta struttura statale creata per perseguire istituzionalmente, e in via prioritaria, fini di carattere generale (e, perciò, "politici") che interessino il benessere e il progresso della sua collettività.

In altri termini, lo S.C.V., pur interessandosi (ovviamente) del "bene comune" e della tutela dei suoi cittadini, non è stato creato allo scopo principale di provvedere a soddisfare i bisogni di coloro i quali possiedono la cittadinanza al suo interno. A ben vedere, esso non appare essere stato costituito, primariamente, quale soggetto statale "politico" (in senso proprio) diretto a provvedere al soddisfacimento delle esigenze fondamentali dei suoi cittadini e alla cura primaria dell'interesse pubblico e generale della sua comunità.

Invece, lo S.C.V. appare geneticamente costituito per ragioni e per finalità del tutto diverse, di carattere *strumentale* e non di natura "politica". Lo Stato vaticano, difatti, appare come soggetto istituzionale essenzialmente finalizzato ad assicurare alla Santa Sede la libertà e l'assoluta e visibile indipendenza da qualsiasi altro potentato politico nello svolgimento della sua funzione religiosa, e a garantirle piena sovranità anche in campo internazionale.

Dal punto di vista classificatorio, e tenendo sempre in debito conto il fatto della relatività e della oggettiva opinabilità degli schemi qualificatori, lo S.C.V. assume una particolare configurazione sia sotto il profilo del diritto costituzionale, sia sotto il profilo del diritto ecclesiastico.

Sotto l'aspetto costituzionalistico, la *Città-Stato* vaticana si presenta come uno Stato *patrimoniale* (*forma di stato*), retto da una monarchia *elettiva* e *assoluta* (*forma di governo*)²⁰.

¹⁹ Circa le peculiarità della sovranità (o soggettività) internazionale dello Stato della Città del Vaticano, cfr., di recente, **E. GREPPI**, *Qualche riflessione sulla soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017/2, p. 325 ss.

²⁰ Cfr. **G. DALLA TORRE**, voce *Vaticano (Stato della città del)*, in *Enciclopedia giuridica*,



Infatti, la Santa Sede non solo esercita un'assoluta potestà pubblicistica su tutto il territorio vaticano, ma ne possiede altresì la piena "proprietà" (di diritto privato), costituendo l'elemento territoriale (insieme a tutte le sue dotazioni immobiliari, le sue pertinenze e i suoi accessori) "patrimonio" di esclusiva proprietà del sovrano Pontefice²¹. Lo S.C.V., inoltre, è retto da un monarca elettivo che esercita un potere di governo assoluto²², in quanto tutte le prerogative e le potestà fondamentali competono istituzionalmente al sovrano, il quale può discrezionalmente demandarne l'esercizio a funzionari delegati, i quali, a sua personale discrezione, possono essere sempre rimossi dall'incarico²³.

Sotto il profilo ecclesiasticistico, e, in particolare, sotto l'aspetto del rapporto fra potere temporale e sfera religiosa, lo S.C.V. è stato definito da una parte della dottrina come uno Stato *teocratico* e *ierocratico*²⁴.

Secondo questa linea di pensiero,

"come già in passato nello Stato pontificio, così e soprattutto attualmente nello S.C.V. si ha compenetrazione e fusione, non demarcazione e fusione dell'elemento religioso e del civile nelle sue finalità, nei suoi organi, nella legislazione, nelle varie manifestazioni di tutta la sua attività, e si ha tale compenetrazione e fusione con una supremazia manifesta e un predominio assoluto del primo elemento sul secondo e come ragione prima di esistenza e condizione ultima di vita politica e giuridica dello Stato stesso sia nell'ordine costituzionale interno che in quello esterno internazionale, onde si può veramente affermare che si ha in esso una forma tipica, anzi la

XXXII, Treccani, Roma, 1994, p. 3; **ID.**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 44 ss.; **ID.**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 377, il quale precisa che "la Città del Vaticano rientra nella categoria, conosciuta al diritto pubblico e al diritto internazionale, degli Stati-mezzo anziché a quella, ordinaria, degli Stati-fine".

²¹ Cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. BETTETINI e G. LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2020, p. 263.

²² Cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 263 e 265; **S. GHERRO**, *Stato e Chiesa ordinamento*, Cedam, Padova, 1994, p. 69; **W. SCHULZ**, voce *Città del Vaticano (Stato della)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. III, UTET, Torino, 1989, p. 111.

²³ Per un'articolata disamina anche delle fonti del diritto vaticano in argomento, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 46 ss.

²⁴ **P.A. D'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994, p. 180 ss. Su tale dibattuta questione classificatoria, cfr. le osservazioni critiche di **G. DALLA TORRE**, voce *Vaticano (Stato della Città del)*, cit., p. 3; e, più di recente, **ID.**, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 145 ss.



forma più spiccata ed accentuata che mai si sia conosciuta, di teocrazia ierocratica”²⁵.

Tale qualificazione viene argomentata dal fatto che, nell’ambito dell’ordinamento della *Città-Stato* vaticana, l’autorità suprema di governo spetta in via esclusiva al Romano Pontefice, che è, nello stesso tempo, anche Vicario di Cristo in terra e Capo della Chiesa cattolica. Il Sommo Pontefice esercita tutti i poteri istituzionali connessi alla sua sovranità temporale anche attraverso la collaborazione delle gerarchie religiose²⁶, la cui presenza e il cui operato, insieme alla particolare posizione riconosciuta alle fonti del diritto canonico nell’ambito del diritto oggettivo dello S.C.V., contribuirebbe a dare vita a un sistema politico-ecclesiastico di tipo *ierocratico*.

L’impostazione per cui lo S.C.V. rappresenta uno speciale caso di Stato *teocratico* poggia sulla considerazione (d’ordine generale) secondo cui i sistemi *teocratici* implicherebbero una compenetrazione fra politica e religione “sbilanciata” a favore dell’elemento religioso: il quale rappresenta, a sua volta, il nucleo fondatore, propulsore e informatore della vita giuridica e politica della comunità civile. Secondo tale impostazione, anche nel caso dello S.C.V., l’ordinamento statale trova la sua base giustificativa, e la sua stessa ragion d’essere, nella normazione religiosa, la quale diviene *limite (negativo)* e *fondamento (positivo)* del potere politico e di tutte le sue particolari estrinsecazioni.

In questa prospettiva, lo Stato teocratico appare essere una sorta di emanazione e di espressione del potere religioso, che si incarna organicamente nelle strutture politiche attraversandone e condizionandone l’intera attività giuridica e istituzionale. Nelle teocrazie, ogni aspetto della vita politica è imbevuto di spirito religioso, che non solo guida e orienta l’operato e le determinazioni delle istituzioni statuali, ma partecipa e presiede altresì alla graduale trasformazione e all’evoluzione del complessivo ordinamento statale.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale, nei regimi teocratici, le istanze religiose sono considerate prevalenti rispetto alle finalità puramente temporali, le quali ultime - nella veste di *instrumentum religionis* - devono essere subordinate, asservite ed eventualmente sacrificate, in ogni caso, al raggiungimento degli interessi spirituali. Nei sistemi strutturati in senso teocratico, l’intero impianto giuridico e normativo statale è sottoposto e ordinato alla normativa d’ordine

²⁵ P.A. D’AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, cit., p. 104.

²⁶ Cfr. sul punto F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 265-266.



soprannaturale, che, attraverso l'efficacia civile dei suoi canoni e dei suoi precetti dogmatici e "rivelati", indirizza l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato statale verso la realizzazione di supreme finalità di carattere ultra-temporale.

Nella visione *teocratica*, la ragion d'essere e di esistere dello Stato, il suo fondamento genetico e la sua stessa giustificazione ultima, risiedono, anche sotto il profilo strettamente giuridico, in un ordine e in una *Volontà* determinativa *esterna* ed *estranea* alla sfera di sovranità statale.

Per sua propria natura, questo "*centro vitale*" creativo e fondativo dello Stato non può che essere d'ordine e di livello *superiore* rispetto al soggetto statale, e non può non coincidere, per logica conseguenza, che con la *Divinità*. Di conseguenza, dal punto di vista istituzionale, nelle *teocrazie* la *Divinità* è al vertice del potere, che viene esercitato, in concreto, da soggetti e da istituzioni pubbliche non in nome proprio, bensì in funzione meramente vicaria e rappresentativa della "*Volontà divina*".

Nel corso della storia, per solito, all'interno delle realtà sistematiche teocratiche statali, appare centrale il ruolo della classe religiosa. Essa, in qualità di naturale e (perciò) legittima depositaria e interprete delle determinazioni divine, o si colloca al livello gerarchico più elevato della scala dell'ordinamento sociale ovvero assume, in via diretta ed esclusiva, il *governo sovrano* della società politica.

Nel primo caso, la casta sacerdotale non gestisce formalmente e apparentemente il supremo potere dello Stato, essendo questo ufficialmente devoluto a una distinta classe politica e direttiva. Nondimeno, vantando poteri di diretta derivazione e attribuzione divina, la gerarchia ecclesiastica viene a influire, in maniera sostanziale, sul *governo generale* della cosa pubblica, limitando - di fatto e di diritto - l'autonomia e la sfera d'incidenza effettiva dell'autorità politica, divenendo praticamente arbitra e moderatrice delle complessive dinamiche politiche.

Nel secondo caso, per contro, il Capo religioso (ossia il soggetto collocato al vertice della struttura sacerdotale) esercita direttamente funzioni istituzionali di *direzione politica* dello Stato, assumendo conseguentemente, altresì, il ruolo e la carica di Capo politico. In questa ipotesi - che, secondo alcuni studiosi, si realizza concretamente nel caso dell'ordinamento statale vaticano - l'esercizio delle funzioni sovrane dello Stato, e quindi il governo della cosa pubblica, l'emanazione delle leggi e l'amministrazione della giustizia, risultano pienamente e *monisticamente* accentrati nelle mani della sola casta sacerdotale (*ierocrazia*). E, il *Sommo Sacerdote*, in quanto emanazione diretta della *Volontà* di Dio e nella qualità di supremo responsabile ed esecutore delle determinazioni divine,



riunisce nella sua persona la totalità dei poteri, di natura religiosa e d'ordine politico, in maniera assoluta e autocratica.

Questa impostazione - ove riferita, nella specie, al caso dell'ordinamento vaticano - non appare condivisa da parte di chi la considera eccessivamente formalistica, in quanto la stessa non terrebbe conto delle peculiarità sostanziali caratterizzanti, in modo esclusivo, la singolarissima struttura dello Stato Città del Vaticano²⁷.

In particolare, si afferma potersi dedurre l'esistenza di uno Stato *teocratico* in senso tecnico soltanto nei casi in cui l' "equilibrio" interno raggiunto fra le diverse componenti statuali (istituzionali, politiche e popolari) sia risolto, a discapito degli altri soggetti esistenti, in favore del potere religioso e della classe sacerdotale²⁸. Viceversa, nel caso dello S.C.V. non sussisterebbe alcun "equilibrio" interno da raggiungere, perché esisterebbe nel suo ambito un'unica componente (quella religiosa e funzionariale), mancando "del tutto, anche materialmente, una realtà politica, una collettività stabile che possa vantare dei diritti verso lo Stato, che possa sentirsi *parte* dello Stato e di una comunità complessa"²⁹. Pertanto,

"se lo S.C.V., in quanto ente e strumento di cui si serve la Santa Sede per il raggiungimento delle sue finalità, ha una ovvia strutturazione confessionale (al pari di enti e istituzioni di altre confessioni religiose), questa non ha nulla a che vedere con la realtà di uno Stato *teocratico* che, per essere tale, deve avere quei requisiti minimi (territorio, vita politica, popolazione) che si riscontrano in tutte le teocrazie storicamente conosciute"³⁰.

Seguendo analoga linea di pensiero, si rileva al riguardo che "la Città del Vaticano non è né uno Stato teocratico, né tantomeno uno stato ierocratico; è nient'altro che uno Stato cattolico"³¹.

Giuseppe Dalla Torre argomenta la sua linea di pensiero, fra l'altro, sulla base di

«una ragione più forte, più profonda, più radicale, si direbbe strutturalmente intrinseca alla "dottrina" (altri direbbe "ideologia") sottesa allo Stato, e che tocca l'ambito della teologia della politica.

²⁷ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 259 ss.

²⁸ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 264.

²⁹ C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 264.

³⁰ C. CARDIA, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato lateranense a Giovanni Paolo II*, in P.A. D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, cit., p. 22.

³¹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 55.



Giova notare che questa nell'insegnamento cristiano è caratterizzata dalla affermazione della *summa divisio* tra religione e politica, tra *sacerdotium* e *imperium*, tra Chiesa e Stato, e che si desume in più parti del Nuovo Testamento a cominciare dalla nota e fondamentale pagina evangelica del tributo. La distinzione tra "ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio" appare così rilevante, cardinale, nella visione cristiana dei rapporti tra la Chiesa e il mondo, che non può non valere anche per la Città del Vaticano nel suo carattere statale e, quindi, politico»³².

Dando svolgimento a questa lettura e con l'obiettivo di definirne contorni e contenuti, si precisa che

«l'assunzione della espressione di "Stato cattolico" per qualificare la Città del Vaticano è nel senso di indicare uno Stato il quale, nel suo agire politico e nel suo diritto, tende ad uniformarsi agli insegnamenti della Chiesa sulle realtà temporali e sul loro reggimento»³³. Nella specie, "i valori veicolati da tali insegnamenti certamente animano e sostengono l'ordinamento vaticano; ma costituiscono anche un riferimento obbligato in tutti i casi nei quali il diritto positivo richiami i principi della religione o della morale al fine di integrare una fattispecie normativa"³⁴.

Seguendo questo orientamento, viene chiarito, peraltro, che

«la qualifica di "Stato cattolico" non va certo intesa nel senso che storicamente questa espressione ha avuto e culturalmente evoca nella classificazione delle istituzioni statali dal punto di vista confessionale. Vale a dire uno Stato che ha una religione ufficiale, con conseguente intolleranza - o mera tolleranza - verso le altre religioni, e nel cui ordinamento giuridico non è riconosciuto il diritto di libertà religiosa»³⁵.

A margine di tale articolato dibattito dottrinale e delle sue diverse posizioni e soluzioni, pare opportuno evidenziare che il problema della qualificazione dello S.C.V., ove trasferito dal piano classificatorio propriamente "politico" del diritto costituzionale al terreno classificatorio "confessionale" del diritto ecclesiastico - nel quale le diverse tipologie o categorie statuali andrebbero sempre considerate *cum grano salis* - sembra comunque ulteriormente dimostrare la variabilità, la relatività e

³² G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 54.

³³ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 55.

³⁴ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 55-56.

³⁵ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 55.



l'opinabilità degli schemi astratti di classificazione delle "forme di stato" sotto il profilo religioso.

Questo fenomeno si registra, soprattutto, nei casi in cui - di fronte all'esigenza di definire un'entità statale unica e singolarissima nel suo genere - si fa ricorso a tipizzazioni schematiche e a modelli di classificazione meramente formali, che non tengono debitamente conto delle diverse peculiarità caratterizzanti la realtà sostanziale sottostante.

4 - Diritto canonico e ordinamento vaticano

Nell'ordinamento giuridico dello S.C.V. il diritto canonico si pone quale *fonte diretta* e integrativa del diritto statale, non costituendo, viceversa, mero oggetto di *rinvio* da parte del legislatore a sorgente normativa *esterna* o *estranea* alla sfera giuridica (propria e) interna dello Stato. In altri termini, l'ordinamento canonico è considerato come *fonte diretta* - e quindi come *parte normativa integrante* - del diritto statale vaticano; ne costituisce *pietra miliare*, sulla base della quale appare costruita l'impalcatura valoriale e la struttura generale del sistema giuridico della *Città-Stato* vaticana.

Per comprendere la centralità e il ruolo fondamentale svolto dal diritto canonico nel sistema delle fonti giuridiche vaticane, occorre ricordare che la Città del Vaticano rappresenta uno Stato del tutto *sui generis* sotto diversi aspetti, insieme strutturali e funzionali.

Difatti, per quanto riguarda la titolarità e l'esercizio delle funzioni inerenti alla sovranità politica, giova ricordare che nello S.C.V. la potestà di governo o d'imperio spetta alla Santa Sede, e quindi al Pontefice (argomentando *ex can. 361 codex iuris canonici* vigente). Pertanto, il Papa accentra nella propria persona due posizioni funzionali apicali fondamentali: riflettenti sia un suo primato di natura ecclesiastica e religiosa (Capo della Chiesa cattolica), sia una sua primazia di tipo politico e istituzionale (Capo dello Stato vaticano).

Peraltro, come già ricordato in precedenza, lo S.C.V. non persegue finalità di carattere "politico" (in senso stretto), ossia non risulta essere stato istituito per realizzare scopi di carattere generale. I quali avrebbero (appunto) una connotazione "politica" ove fossero indirizzati al soddisfacimento delle esigenze essenziali dei cittadini ovvero alla cura prioritaria dell'interesse pubblico e generale della società civile.

Diversamente, lo S.C.V. appare essere stato formato per ragioni e per finalità del tutto diverse, di carattere *strumentale*, essenzialmente centrate e ruotanti intorno all'esigenza di fondo di garantire alla Santa Sede libertà e indipendenza nello svolgimento della sua missione



religiosa, e di riconoscerle sovranità anche nella sfera giuridica internazionale.

Nell'ambito di questa singolare cornice ordinamentale, il diritto canonico è "fonte" interna del sistema normativo vaticano. In particolare, l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica appare essere "fonte" del diritto statale vaticano tanto dal punto di vista *oggettivo* e formale, quanto dal punto di vista *soggettivo* e sostanziale.

In primo luogo, sotto il profilo *oggettivo*, il diritto canonico è ricompreso fra le *fonti formali* dell'ordinamento della Città del Vaticano da una specifica legge dello Stato. Sia la legge vaticana sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II (secondo cui

"sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano: a) il *Codex iuris canonici* e le Costituzioni Apostoliche; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente"),

sia la nuova legge vaticana sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI (che abroga la precedente), riconoscono un *primato normativo* al diritto canonico nel sistema delle fonti dell'ordinamento vaticano³⁶.

Nella specie, tale posizione normativa riservata a favore del diritto canonico, nel quadro della gerarchia delle fonti vaticane, sembra ora rafforzato dalle statuizioni del nuovo testo della legge sulle fonti del 2008, la quale distingue chiaramente fra "fonte primaria" e "fonti principali" del sistema giuridico statale.

Tale *primazia gerarchica* delle norme giuridiche canoniche rispetto agli altri atti normativi vaticani appare desumibile dall'art. 1 della citata legge sulle fonti del 1° ottobre 2008, secondo cui

"1) l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. 2) sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo. 3) quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati. 4) l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme

³⁶ P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico*, 2009, 4, p. 457 ss.



di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1³⁷.

Da questa disposizione sembra potersi desumere il riconoscimento di un *primato gerarchico* delle fonti canoniche rispetto a tutte le altre fonti del diritto espressamente richiamate. Si tratta di un *primato normativo* che sembrerebbe estendersi - almeno *prima facie* - nei confronti di tutti gli atti normativi vaticani, compresa (di conseguenza) la stessa "Legge fondamentale" dello S.C.V. (legge 7 giugno 1929, n. I, ora sostituita dalla legge 22 novembre 2000) che disciplina diversi aspetti, piuttosto rilevanti, dell'esercizio istituzionale della sovranità statale.

Inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge sulle fonti vaticane del 2008 si prestano

«a diverse considerazioni. Innanzitutto il fatto che per la qualificazione fatta al diritto canonico come prima fonte normativa, ne deriva esplicitamente che alla base del diritto vaticano è il diritto divino, sia naturale sia positivo o rivelato, che costituisce a sua volta la base del diritto canonico. Si tratta di una conseguenza preta di rilevanza giuridica, anche dal punto di vista pratico, per esempio in ordine alla sussistenza nell'ordinamento vaticano dei diritti fondamentali, che nella dottrina cattolica altro non sono che le spettanze poste dal diritto naturale. La vigenza del diritto divino è poi direttamente o implicitamente richiamata dalla stessa legge sulle fonti del diritto, ad esempio laddove, all'art. 6, dispone che "quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano"; ovvero nel caso dell'art. 9 della medesima legge sulle fonti del diritto, per il quale "qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi". Una disposizione

³⁷ Cfr. in proposito, **G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana. Note sui magistrati addetti al Tribunale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>) n. 25 del 2019, p. 25 ss. Peraltro, l'art. 4 della legge sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI, nel fare riferimento ai possibili casi di recezione vaticana della "legislazione italiana" in via "suppletiva" (art. 3), riserva alla competenza esclusiva del diritto canonico la regolazione di specifiche materie (art. 4): sul punto, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 80-82.



quest'ultima che anche grazie all'implicito riferimento al diritto divino non è, come a prima vista potrebbe apparire, in contrasto col principio di legalità»³⁸.

In secondo luogo, passando a considerare - sotto il profilo *soggettivo* - le peculiarità della fonte giuridica canonica in relazione all'ordinamento vaticano, giova ricordare che lo Stato vaticano consiste in una monarchia elettiva con forma di governo *assoluta*, giusta il disposto della nuova "Legge fondamentale" dello S.C.V. del 22 novembre 2000 (sostanzialmente confermativo della precedente disciplina fondamentale in materia emanata nel 1929), secondo cui "il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario" (art. 1).

In base a questi enunciati di carattere "fondamentale" e in relazione al complessivo funzionamento statale, supremo legislatore dello S.C.V. è il Pontefice, il Vescovo di Roma, ossia l'autorità religiosa di vertice dell'intera Chiesa universale. Un *soggetto* che - *natura sua* - appartiene alla sfera ecclesiastica e che viene consacrato, eletto, e investito dei poteri istituzionali annessi al suo Ufficio ecclesiastico in base allo stesso diritto canonico.

Ne segue che il diritto canonico è "fonte" giuridica dello Stato vaticano anche sul piano *soggettivo*, in quanto suo *autore* e sua *fonte soggettiva* di emanazione ("assoluta") è il Papa. Il quale, a sua volta, in relazione all'esercizio del suo personale ministero ecclesiastico universale, trova radicamento, fondamento e legittimazione, nella "forza giuridica" promanante da norme dell'ordinamento canonico - cui pure lo stesso afferisce e soggiace.

5 - Riflessioni conclusive

Il commiato da un Maestro come Giuseppe Dalla Torre, oltre che un deferente e doveroso saluto finale, vuole essere anche un convinto ringraziamento personale.

Ringraziamento di tutto, di avermi seguito e sostenuto nella fase della mia "adolescenza accademica", così come durante la mia "giovinezza universitaria", e infine negli anni della (si spera, raggiunta) "maturità" didattica e scientifica (volendo parafrasare ben noti testi concorsuali).

³⁸ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 78-79.



Certo, come talvolta può avvenire nella sfera di rapporti personali non meramente formali ma autentici e di sostanza - pur partendo da 'fondamentali' assiologici comuni - non sempre ci siamo ritrovati allineati sul piano "applicativo" delle idee, delle interpretazioni, delle letture, delle prospettive, delle soluzioni, rispetto alle questioni concrete che la vita accademica presentava e con cui occorreva di volta in volta misurarsi.

Ciò nonostante - e sta qui la grandezza dell'uomo e dello studioso - posso affermare che Dalla Torre, con spiccata onestà (morale e) intellettuale, ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso - e di "serena laicità" - nei confronti delle posizioni differenti dal suo "sentire" personale, cogliendone puntualmente, sul piano dei valori, diversi elementi di fondatezza e di "verità".

Sotto questo specifico profilo, è stato efficacemente evidenziato che Giuseppe Dalla Torre si è ispirato al parametro della "laicità" non solo nell'elaborazione delle sue costruzioni e opinioni giuridiche, bensì anche nell'orizzonte delle sue relazioni personali con gli altri. Nella specie, Egli ha interpretato la "laicità" non soltanto

"dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista delle sue radici culturali e antropologiche. La laicità è considerata lo strumento privilegiato per una crescita dell'uomo che abbia a base l'onestà intellettuale di studiare, conoscere, distinguere, decidere. E forse, questa capacità di parlare con gli altri, di saper difendere le proprie ragioni con fermezza ma senza ignorare quelle degli altri, era una delle virtù più alte di Dalla Torre che hanno unito in alcuni momenti storici questo nostro Paese"³⁹.

Così, nell'orizzonte di una costante e fiduciosa reciproca collaborazione, mi ha sempre lasciato libero di determinarmi in modo autonomo, nel pensiero e nell'azione, e di fluttuare con libertà verso il mio destino.

Grazie di tutto, caro Maestro!

³⁹ C. CARDIA, *La laicità serena di un cattolico gentile*, in *Avvenire*, 6 dicembre 2020, p. 24.